



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 11/02/2020

### FATTO

Parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:

- ha stipulato con l'intermediario, in data 26.04.2011, il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. \*\*\*824 rimborsabile in 120 rate mensili;
- il contratto è stato estinto anticipatamente in data 10.12.2015 alla scadenza della rata n. 55;
- con reclamo inviato in data 19.06.2019 è stato chiesto il rimborso degli oneri non maturati riferiti alle commissioni finanziarie e accessorie e del premio assicurativo non goduto per € 2.445,00 complessivi;
- l'intermediario ha risposto al reclamo in data 26.06.2019 proponendo un importo inferiore a quello richiesto;
- gli oneri relativi alle clausole oggetto di richiesta devono essere rimborsate secondo un criterio pro rata.

In conclusione parte ricorrente, visto l'esito negativo del reclamo, chiede:



Tutto ciò premesso, è quindi evidente il buon diritto del Sig. [REDACTED] ad ottenere il rimborso di Euro **2.445,00**.

Si richiede pertanto

Che il Collegio decida affinché venga riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione unitamente delle commissioni finanziarie e delle commissioni accessorie non godute a seguito di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto; Il rimborso delle spese legali e finanziarie sostenute pari ad Euro 250,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito quanto segue:

- il contratto è stato estinto con decorrenza 31.12.2015 alla rata n.55; in tale occasione la banca ha rimborsato al cliente la somma di € 1.722,66 a titolo di ratei non maturati;
- in parziale accoglimento del reclamo, ha offerto al cliente la somma (non riscossa) di € 906,52;
- con riferimento alle commissioni di attivazione si evidenzia che si tratta di attività *up front*, conseguentemente gli oneri non maturati non sono rimborsabili;
- la richiesta di rimborso delle commissioni di gestione deve essere rigettata nel merito in quanto la liquidazione operata in sede di conteggio estintivo, pari ad € 1.722,66, è conforme ai principi contabili internazionali;
- con riferimento alle spese assicurative a copertura del rischio vita il soggetto competente al rimborso è la compagnia assicurativa; nell'ambito dell'offerta effettuata in riscontro al reclamo è stata comunque compresa una somma spettante al cliente a tale titolo al fine di addivenire ad una definizione bonaria della controversia;
- in merito agli oneri assicurativi a copertura del rischio impiego nulla spetta al cliente;
- con riferimento alle commissioni di intermediazione il soggetto legittimato passivo della domanda di rimborso deve essere individuato nell'intermediario stesso; trattasi, in ogni caso, di attività *up front*, in quanto i relativi oneri non sono rimborsabili;
- le spese legali non sono oggetto di rimborso conformemente al consolidato orientamento dei Collegi.

In conclusione l'intermediario chiede:

In considerazione di quanto sopra esposto, Voglia l'On. Collegio, verificata la trasparenza e correttezza del comportamento della Banca, provvedere come segue:

1) in via principale:

- rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione, **tenuto conto di quanto già rimborsato da [REDACTED] pari ad € 1.722,66;**
- rigettare, per i motivi su espressi, la richiesta di restituzione delle commissioni di attivazione;
- rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di rimborso delle spese assicurative;
- rigettare, per i motivi su esposti, la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione;
- rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa domanda di corresponsione delle spese legali.

2) in via subordinata:

- nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 906,52, rifiutato dal ricorrente;

3) in via di ulteriore subordinata:

- nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 1.722,66.



Nelle repliche il cliente rappresenta di non formulare ulteriori osservazioni in risposta alle controdeduzioni dell'intermediario.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio e dei premi relativi alle polizze a questo abbinate.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-*sexies* TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr, tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che "occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*"

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 *sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.



Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*”.

- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring* deve comunque pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda “deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up front*, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.

Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all’ABF precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell’estinzione anticipata.

Dai documenti in atti risulta l’estinzione anticipata al 1/01/2016, dopo la scadenza di n. 55 rate (su n. 120 rate totali).

Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi gli oneri contestati dal cliente sono così qualificabili: (i) commissioni di attivazione ex lett. B: *recurring*; (ii) commissioni di gestione pratica ex lett. C: *recurring*; (iii) oneri intermediario del credito ex lett. D: *up front* in quanto dal contratto di conferimento dell’incarico al mediatore creditizio risulta che l’attività oggetto di incarico è circoscritta alla fase propedeutica all’erogazione del prestito (si precisa che soggetto legittimato passivo è anche la banca).

In merito alla rimborsabilità della quota del premio assicurativo, come evidenziato in numerose decisioni dell’ABF, anche del Collegio di coordinamento, obbligato al rimborso (in via solidale) è (anche) l’intermediario mutuante, atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento (in questi termini si esprime la decisione del Collegio di coordinamento n. 10003/2016). Con riferimento agli oneri assicurativi corrisposti a copertura del rischio vita, il punto 2.1 del contratto di finanziamento rinvia alle condizioni di polizza per l’individuazione del criterio di calcolo da applicare in caso di estinzione anticipata. Le predette condizioni, tuttavia, non sono prodotte dalle parti; il cliente si limita ad allegare copia del contratto di assicurazione sottoscritto anche nella parte in cui si conferma l’avvenuta presa visione del Fascicolo informativo contenente le condizioni di rimborso. Sul punto, secondo orientamento condiviso tra i Collegi, va riscontrato se il cliente è stato messo nelle condizioni di avere “ex ante” piena cognizione dell’esistenza di un criterio alternativo al pro rata temporis per il rimborso del premio assicurativo non goduto. Come detto, il Fascicolo informativo, tuttavia, non è presente fra i documenti. Ne deriva che si deve applicare agli oneri assicurativi il criterio del pro rata temporis in luogo di quello preveduto dalle condizioni contrattuali.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Applicando ai costi *recurring* il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 30.104,67	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	312,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	54,17%
Data di inizio del prestito	01/06/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	31,52%

rate pagate	55	rate residue	65	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione (B)				1.310,40	Recurring	54,17%	709,80		709,80
Commissioni di gestione pratica al netto di € 25,00 per spese di gestione documentale				3.509,95	Recurring	54,17%	1.901,22	1.722,66	178,56
Oneri intermediazione creditizia (D)				2.336,26	Upfront	31,52%	736,42		736,42
Oneri assicurativi (G)				539,00	Recurring	54,17%	291,96		291,96
Totale				7.695,61					1.916,74

L'importo residuo da rimborsare al cliente risulta inferiore a quanto dallo stesso richiesto (€ 2.445,00) in quanto la clausola di cui alla lettera D presenta natura *up front* e non *recurring*.

Non sussistono, attesa la natura seriale del ricorso, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4618/2016 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.916,74.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA